

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

**Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri,
Mercato San Severino e Castel San Giorgio**

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Castel San Giorgio

Provincia di Salerno

C.F. 80021560653 - P. Iva 00264860651

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROJECT FINANCING**

Codice CIG (codice identificativo gara): 8947472778

Codice CUP (codice unico di progetto): H42F18000100005

Codice CPV: 45215400-1

Codice Nuts: ITF35

Procedura di Gara:

Finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 50/2016 - Procedura Aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

SOMMARIO

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1. DOCUMENTI DI GARA	4
2.2. CHIARIMENTI	5
2.3. COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO	6
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI E LORO PROVA	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016	15
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016	16
6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	19
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERTIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI	20
7. AVVALIMENTO	20
8. SUBAPPALTO	22
9. GARANZIA PROVVISORIA ED ALTRE GARANZIE	22
10. SOPRALLUOGO	25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
14. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE “B” – OFFERTA TECNICA	33
16. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE “C” – OFFERTA ECONOMICA	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	37
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	39
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	41

21. APERTURA DELLE BUSTE “B” e “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE	41
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	43
24. RICORSI E CONTROVERSIE.....	45
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45
26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE – SOCIETA’ DI PROGETTO.....	45
27. ACCESSO AGLI ATTI	45
27.1. MODALITÀ DI ESERCIZIO	46
27.2. AMBITO DI APPLICAZIONE	46
27.3. DOCUMENTI NON ACCESSIBILI	46
27.4. DIFFERIMENTO DEL DIRITTO D’ACCESSO	47
27.5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CIRCA LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI.....	47
28. ULTERIORI INFORMAZIONI.....	47

1. PREMESSE

Il Comune di Castel San Giorgio (Sa) ha stabilito di procedere all'affidamento Project Financing per l'affidamento in Concessione della Progettazione (definitiva ed esecutiva), Realizzazione e Gestione dell'ampliamento del Cimitero comunale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura viene effettuata sulla base della proposta del Promotore ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs n. 50/2016.

Il promotore con il presente bando viene invitato alla procedura di gara. Qualora il promotore non dovesse partecipare perderà il diritto di prelazione maturato.

Se il promotore non risulta aggiudicatario della concessione, può esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 D.Lgs. 50/2016 (pari ad € 100.000 + Iva).

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 citato.

Il luogo di esecuzione del lavoro è Castel San Giorgio nelle adiacenze del cimitero comunale.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Mario Zappullo

Indirizzo: Piazza Amabile n. 1 - Castel San Giorgio (SA)

telefono: Tel. 081 5163211- pec amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso al piattaforma digitale di e-procurement all'indirizzo: <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A) Progetto preliminare presentato dal Promotore ed approvato dal Comune comprensivo dei seguenti documenti:

- 1) Relazione Generale
- 2) Relazione Geologico - Tecnica
- 3) Piano Economico Finanziario ed Analisi Economica
- 4) Schema di Convenzione e Matrice allocazione rischi
- 5) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

- 6) Cronoprogramma dei lavori
- 7) Stima dei costi di intervento e Quadro Economico
- 8) Regolamento cimiteriale
- 9) Progetto di fattibilità tecnica
 - 9.1) Stato di fatto - Inquadramento territoriale;
 - 9.2) Stato di fatto - Sovrapposizione catastale - ortofoto;
 - 9.3) Stato di fatto - Piano particellare di esproprio - planimetria catastale - visure catastali;
 - 9.4) Progetto - Planimetria generale 1/500;
 - 9.5) Progetto - Pianta piano terra 1/500;
 - 9.6) Progetto - Stato di progetto - Porticato e loculi - Ossari Scale Varie;
 - 9.7) Progetto - Cappelle gentilizie - pianta - prospetti - sezioni, particolari sepolture - Scale varie;
 - 9.8) Progetto - Schema rete fognatura acque bianche e nere - 1/500
 - 9.9) Progetto - Schema rete idrica, rete gas, rete antincendio ed irrigazione - 1/500;
 - 9.10) Progetto - Schema rete energia elettrica bagni e cappelle - 1/500;
 - 9.11) Progetto - Schema rete illuminazione porticati - 1/500;
 - 9.12) Progetto - Schema rete luci votive - 1/500;
 - 9.13) Progetto - Schema rete illuminazione parcheggi 1/500;
 - 9.14) Progetto – Rendering

B) Bando di gara

C) Disciplinare di gara

D) Capitolato speciale d'appalto

E) Modulistica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice e della stazione appaltante.

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, previo appuntamento telefonico.

Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement all'indirizzo riportato al precedente articolo 1, almeno 8 (OTTO) giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (CINQUE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sia attraverso la piattaforma digitale di e-procurement sia trasmesse all'indirizzo PEC della stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

L'Amministrazione pone a base di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 15, per l'affidamento della concessione, il progetto preliminare predisposto dal Promotore "*Impresa Edile Lanzara Geom. Antonio*", approvato con delibera di G.C. n. 302 del 31.10.2018.

Con successiva delibera n. 19 del 2.4.2019 il Consiglio Comunale ha disposto che l'opera sia inserita nel piano triennale delle OO.PP per gli anni 2019 – 2021.

Alla procedura di gara sono ammessi: il Promotore, specificamente invitato nonché titolare di diritto di prelazione ed i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DPR 207/2010 per il concessionario anche associando o consorziando con altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti, ivi incluso il promotore, devono presentare un'offerta contenente il progetto definitivo ed esecutivo, una bozza di convenzione, il piano economico – finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L'ipotesi progettuale contenuta nel progetto preliminare posto a base di gara prevede la realizzazione complessiva di:

- a) n. 56 cappelle gentilizie;
- b) n. 1090 loculi a fornello;
- c) n. 1008 ossari a colombario;
- d) n. 388 tombe per inumazioni.

L'intervento prevede inoltre la realizzazione di n. 9 bagni pubblici a servizio degli utenti, così suddivisi:

- a) n. 4 bagni donna;
- b) n. 4 bagni uomo;
- c) n. 1 bagno per disabili.

E' inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio da n. 74 posti auto di cui 2 posti per disabili ed un'area di servizio per i dipendenti con accesso diretto al cimitero di nuova costruzione.

La proposta prevede, infine, la realizzazione dell'arredo urbano cimiteriale composto da sistemazione a verde, fontanini e beverini, nonché le urbanizzazioni, quali:

- a) rete di smaltimento acque meteoriche;
- b) rete idrica;
- c) rete elettrica di pubblica illuminazione;
- d) collegamenti alla viabilità esistente.

L'importo complessivo dell'investimento, risultante dalla proposta del promotore ed approvata dal Comune, come meglio specificata negli allegati progettuali, ammonta ad € 4.949.769,82 oltre Iva, di cui:

- € 4.029.769,82 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
- € 680.000,00 (di cui € 60.000,00 anticipati dall'Amministrazione per spese di supporto, consulenza, pubblicazione della gara, collaudi amministrativi e tecnici che saranno rimborsati dal proponente/concessionario) di somme a disposizione per spese tecniche di progettazione, imprevisti, verifiche, collaudi, oneri vari;
- € 240.000,00 per espropri.

La Concessione ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la gestione funzionale ed economica, compresa la manutenzione ordinaria, dell'ampliamento cimiteriale che sorgerà tra via Ciancio e via Schiavone adiacente a quello già esistente.

La stessa gestione comprenderà, previa interventi di manutenzione straordinaria, anche il cimitero esistente.

Le attività affidate al Concessionario saranno, per il solo ampliamento cimiteriale:

- progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- realizzazione delle opere in conformità al progetto presentato ed approvato dal Comune di Castel San Giorgio.

Per l'intero cimitero, comprendendo quindi sia l'ampliamento che l'esistente, le attività affidate al Concessionario saranno:

- gestione del servizio di illuminazione votiva e riscossione dei relativi proventi;
- esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge di cui al DPR 285/1990 quali: inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni di carattere ordinario e straordinario, con riscossione delle relative tariffe;
- assegnazione delle sepolture (cappelle, loculi, sepolture), stipula dei contratti di concessione con riscossione delle relative tariffe;
- gestione e manutenzione ordinaria del verde;
- manutenzione ordinaria degli edifici, campi, viali, manufatti pubblici, impianti (idrici, elettrici, igienico – sanitari);
- manutenzione straordinaria per il cimitero esistente nei limiti delle previsioni economiche offerte;
- servizi di pulizia degli spazi cimiteriali e smaltimento rifiuti cimiteriali;
- tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe delle concessioni e delle sepolture (mappa cimiteriale), dello schedario dei defunti, dell'anagrafe delle utenze delle luci votive e dello scadenzario delle concessioni; nominali adempimenti amministrativi.

A partire dal 4° anno di concessione il Concessionario curerà, quindi, anche la gestione del Cimitero esistente effettuando, più in dettaglio, le seguenti attività:

- i servizi cimiteriali (inumazione/tumulazione, esu-estumulazione),
- la manutenzione ordinaria e straordinaria (nei limiti economici offerti), degli spazi cimiteriali e delle opere edili esistenti;
- la manutenzione degli spazi verdi;
- i servizi pertinenti all'illuminazione votiva (allacciamento, disdetta, modifica dei contratti, fatturazione e riscossione delle tariffe);
- gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta e all'aggiornamento dei registri cimiteriali e degli scadenzari per le operazioni effettuate a partire dalla data di inizio della gestione del cimitero da parte del Concessionario.

La Concessione prevede altresì l'esercizio dei poteri espropriativi, ex art. 6, comma 8, DPR 327 dell'8.6.2001, relativamente alle aree oggetto di intervento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei manufatti ordinari per tutta la durata della Concessione, la manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale esistente.

Quanto alle espropriazioni, in particolare, il Concessionario dovrà provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'effettuazione delle procedure di acquisizione delle aree necessarie (ivi compresi frazionamenti, volture e registrazioni presso i competenti Uffici Finanziari) per l'ampliamento del cimitero, mediante esproprio o tramite accordi bonari con i proprietari. Tutte le procedure saranno a carico del concessionario, ivi comprese le spese ed i pagamenti dei relativi indennizzi, le spese per i trasferimenti e conseguenziali (notarili, registrazioni e trascrizioni ecc); restando a carico degli Uffici Comunali il riesame degli atti predisposti e la loro sottoscrizione, quando si rende necessaria ed obbligatoria la firma da parte dell'Autorità Espropriante.

La procedura espropriativa avrà inizio immediatamente dopo l'approvazione del Progetto Definitivo e dovrà essere attuata con la supervisione del RUP, che controllerà tutte le fasi attuative.

La Concessione è costituita da un unico lotto poiché non si ritiene efficace e conveniente la suddivisione in singoli lotti funzionali.

La modalità di determinazione del corrispettivo per l'esecuzione delle opere è a corpo.

Trattandosi di un appalto a corpo l'offerta dell'appaltatore si intende comprensiva di ogni onere di lavorazione e non potrà essere oggetto di modifiche il prezzo a corpo per il conto finale, dovendosi ritenere che l'Impresa, nell'esprimere il suo prezzo in offerta, debba valutare autonomamente sia i costi complessivi sia le quantità delle singole categorie di lavoro da eseguire per dare l'opera completa in ogni sua parte e perfettamente agibile secondo lo spirito del "chiavi in mano".

Il corrispettivo del concessionario per la realizzazione dell'intervento consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate.

Si specifica che l'intervento oggetto della presente procedura rientra nel novero delle cosiddette "opere calde", ovvero progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza (derivanti dalla cessione in concessione dei manufatti funerari e dall'esecuzione dei servizi cimiteriali) tali da consentire all'operatore economico concessionario un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione.

L'equilibrio economico dell'investimento deve risultare da un piano economico – finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. presentato in sede di gara.

I ricavi si possono così riassumere:

- ricavi da concessione cappelle;
- ricavi da concessione loculi frontali;
- ricavi da concessione ossari;
- ricavi da concessione sepolture;
- ricavi da servizi cimiteriali;
- ricavi da nuovi servizi che il concessionario potrà offrire all'utenza.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La Concessione avrà la durata preventivata pari ad anni 15 decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Essa sarà indicata dal concorrente in sede di offerta, sulla base delle proprie valutazioni tecnico - economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta, ma non potrà essere comunque superiore a 15 anni, trascorsi i quali la concessione scadrà senza bisogno di disdetta alcuna.

Qualora, al termine della concessione, risultassero invenduti loculi e manufatti, la Concessione potrà essere prorogata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, sino a 5 anni e per una sola volta.

Progettazione: i termini per la redazione e la consegna dei progetti definitivo ed esecutivo al Comune di Castel San Giorgio, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalla normativa vigente (D.P.R. 207/2010, artt. Da 33 a 43), nonché l'acquisizione di pareri e nulla osta, sono specificati nel cronoprogramma allegato al progetto preliminare posto a base di gara.

Fase preliminare: stabilita nel crono programma e nel piano economico – finanziario allegato al progetto preliminare, della durata di 16 mesi in cui vengono eseguite attività preparatorie

Lavori per nuove sepolture: la scansione temporale per l'esecuzione dei lavori è stabilita nel crono programma allegato al progetto preliminare. I termini per l'esecuzione delle opere saranno pertanto quelli indicati dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico economiche.

Lavori di completamento: stabilito al paragrafo 5 del piano economico – finanziario allegato al progetto preliminare e nel cronoprogramma e fissato in 3 anni detratti i giorni di ribasso offerti in sede di gara.

Gestione: in considerazione della circostanza che la gestione del sistema cimiteriale prevede:

- cessione in concessione dei manufatti cimiteriali;
- gestione dei servizi cimiteriali

si specifica che l'avvio della gestione dei predetti servizi decorreranno dal 4° anno.

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali e degli impianti: il Concessionario provvederà a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva e programmata che si renderanno necessari al fine di prevenire stati di degrado o pericolo e per assicurare il miglioramento dello stato conservativo attuale degli arredi, degli impianti del nuovo cimitero (a partire dal 1° anno di concessione) e del cimitero esistente (a partire dal 4° anno di concessione).

In particolare, rientra nella manutenzione ordinaria edilizia degli immobili siti nelle aree cimiteriali e di pertinenza:

- rifacimento di porzioni di intonaci, rivestimenti e pavimentazioni;
- rifacimento tinteggiature;
- sistemazione o sostituzione vetri e serramenti interni ed esterni;

- revisione e mantenimento in esercizio dei cancelli;
- riparazioni di tubazioni fuori traccia, sostituzione di rubinetti ovunque dislocati (fontanelle, bagni, ecc.), protezione dal gelo degli impianti, sostituzione delle vaschette dei wc e di quant'altro in essi deteriorabile.

Il Concessionario curerà, tramite l'impiego di proprio personale e/o ditta esterna qualificata, la manutenzione ordinaria degli impianti al fine di assicurarne la regolare funzionalità, eliminando ogni possibile causa di pericolo.

Rientrano nell'obbligo di manutenzione i seguenti impianti:

- idrico – sanitario;
- riscaldamento;
- elettrico;
- sollevamento;
- elevazione e montacarichi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del medesimo Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle successive disposizioni, costituiti da:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, DPR 207/2010.

Per i requisiti SOA mancanti resta inoltre ferma la possibilità di partecipare in raggruppamento temporaneo di impresa o ricorrere all'istituto dell'avvalimento con soggetto qualificato.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento 207/2010. Nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete ed a consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, pena l'esclusione, alla mandataria o ad una Consorziata è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nella misura del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa

mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 92, comma 2, DPR 207/2010).

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE.

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE. Ai sensi dell'art. 48, del "Codice", è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai sensi dell'art. 48, del "Codice", Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, rete di imprese). È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE di indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del "Regolamento". Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese. Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 48 del "Codice". In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere compilato il modello Allegato "5".

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del "Codice" (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) ed i Consorzi Stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione,

unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituisce elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI E LORO PROVA

Requisiti di ordine morale: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- cause di esclusione di cui all'articolo 80 del "Codice";

- mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- condizione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001;
- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli.

I documenti richiesti ai concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I requisiti generali e speciali di cui ai successivi articoli, a pena di esclusione, devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa (principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione). Detti requisiti, individuati come necessari per l'ammissione alla procedura di gara, costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno possedere:

- a. Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un'attività imprenditoriale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b. Essere in regola con quanto previsto dal punto 2.1.2. dei CAM relativi all'"Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) in materia di "diritti umani e condizione di lavoro".

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La stazione appaltante richiederà inoltre la copia dell'attestazioni secondo quanto dichiarato dall'operatore in sede di offerta. Per il punto b) si rimanda al capitolo 2.1.2. dei medesimi CAM per le varie tipologie di comprova del requisito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari dal 2017 al 2019 non inferiore ad 1/10 (un decimo) dell'investimento previsto, pari ad € 490.000,00¹;
- b) Capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 247.488,50.
- c) Solidità economica dell'impresa in relazione agli obblighi derivanti dalla presente procedura, attestata da dichiarazioni di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993. Le dichiarazioni devono essere rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta.

Il requisito di cui alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e all. XVII parte I, del Codice e, in particolare:

per il punto a):

- dal soggetto aggiudicatario – per le società di capitali – mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- dal soggetto aggiudicatario – per gli operatori economici costituiti in impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

per il punto b):

- dal soggetto aggiudicatario – mediante copia visura camerale non successiva alla data della pubblicazione della gara.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento od il consorzio.

Le dichiarazioni possono, altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purchè venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le imprese costituenti il raggruppamento od il consorzio.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo.

¹ I suddetto requisito viene limitato alle suddette annualità al fine di tener conto della crisi economico – finanziaria patita dalle imprese, negli anni 2020 e 2021 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti rispettivamente relativi alla costruzione, gestione e progettazione:

Requisiti di costruzione

I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- Direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate. Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
- Tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dall'art. 95 del D.P.R. 207/2010 anche dei requisiti sotto descritti:

- categoria OG1 prevalente, subappaltabile nei limiti di cui all'art. 105, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, classifica V
- categoria OG3 scorporabile e subappaltabile, classifica II
- categoria OG6 scorporabile e subappaltabile, classifica I

Il concorrente non qualificato per le opere scorporabili ha l'obbligo di subappalto, nei limiti sopra riportati e consentiti dalla norma.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010.

Requisiti di gestione

I concorrenti devono aver svolto, nei 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara (2016 – 2020) di almeno un servizio affine a quelli previsti dall'intervento per un importo medio non inferiore al 2% dell'investimento, pari ad € 99.400,00.

In alternativa al suddetto requisito il concessionario può aumentare i requisiti di capacità economica e finanziaria sub a) e b) nella misura di 1,5 volte.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al punto a) e b) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'istanza di partecipazione di cui al successivo articolo 12, soggetti a verifica tramite il

sistema AVCPass. I requisiti indicati ai precedenti articoli 6.2 e 6.3 sono comprovati come di seguito riportato:

- in riferimento a quanto previsto all'art. 6.2 lett. a) e b), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
- in riferimento a quanto previsto al punto 6.3, mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione servizi e/o da equivalente documentazione idonea e conforme a quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs 50/2016.

I predetti requisiti vengono richiesti al fine di assicurare che il concorrente sia in possesso di un'esperienza specifica nel campo della gestione del servizio e di una organizzazione aziendale, nel settore del presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dell'appalto per il Comune di Castel San Giorgio.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Requisiti per la progettazione

Attestazione SOA per progettazione e costruzione, in corso di validità, per le seguenti categorie:

Edilizia, destinazione funzionale: padiglioni provvisori per esposizioni – costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale ecc. ID Opera E.11

Infrastrutture per la mobilità, destinazione funzionale: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, piste ciclabili ID Opera V.02

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell'attestazione SOA per le sole opere di costruzione, il medesimo può partecipare alla gara o avvalendosi di un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o partecipando in un raggruppamento temporaneo con un progettista qualificato di cui all'art. 46 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la progettazione dei lavori di che trattasi che deve essere già individuato in sede di gara.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi ed in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Tale soggetto qualificato dovrà possedere i seguenti requisiti:

Requisiti generali

- 1) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 2) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- 3) Inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge n. 190/2012;
- 4) Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale

- 1) requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto).

Capacità economica – finanziaria

- a. il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo pari ad una volta l'importo delle spese tecniche indicate nel QTE (€ 311.000,00);
- b. all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori non inferiore agli importi indicati nella tabella 1 dell'art. 3;
- c. all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori. non inferiore al 60% degli importi indicati nella tabella 1 dell'art. 3;
- d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo di 2 unità del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero 17 firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);
- e. per i professionisti singoli e associati, numero di 2 unità minime di tecnici, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si specifica che ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Gli importi indicati ai precedenti numeri a), b) e c) si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati e si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale.

I servizi di ingegneria ed architettura di cui ai precedenti numeri a), b) e c) valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel periodo antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.

Le società possono, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituita nella forma di società di capitali. I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori economici partecipanti alla procedura, in forma singola o associata. In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio di concorrenti la documentazione relativa ai requisiti di capacità tecnico-professionale deve essere prodotta dalla mandataria.

In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziatoe per le quali il Consorzio stesso partecipa. Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle Consorziatoe.

Il nominativo del progettista esterno qualificato ed il possesso dei requisiti di cui trattasi devono essere attestati in sede di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione dal concorrente.

Il ruolo di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possono essere affidati a due soggetti diversi. Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolto da professionista in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 18 la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Il requisito relativo al capitale sociale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERTIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ex articolo 45 del "Codice", può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e di capacità economico- finanziaria capacità tecnica professionale (attestazione SOA – requisiti di progettazione), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, secondo la norma vigente. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art.89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:

- a. dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (Allegato "6")
- b. dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (Allegato "6");
- c. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria/professionista, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante (cfr. Allegato 6a):
 - il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - il possesso dei requisiti di ordine generale così come specificati in precedenza;
 - che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

- l'obbligo - incondizionato e irrevocabile - verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria/professionista qualificato sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

8. SUBAPPALTO

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.

9. GARANZIA PROVVISORIA ED ALTRE GARANZIE

L'offerta è corredata da:

- 1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della Concessione e precisamente di importo pari ad € 98.995,40 (novantoottomilanovecentoquarantacinque/40), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 3) Cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D. Lgs, 50/2016, a favore del Comune di Castel San Giorgio, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell'investimento dell'importo complessivo pari ad € 123.744,24 (centoventitremilasettecentoquarantaquattro/24) a garanzia per il rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la predisposizione dello studio di fattibilità e spese di gara comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.

La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- Fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate a tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Servizio Tesoreria della Banca di Credito Popolare;
- c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi>

[pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al

comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori [180] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. **Tutte le garanzie dovranno essere intestate al Comune di Castel San Giorgio.**

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni indicati dall'Ente.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ad amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Le richieste potranno pervenire entro 20 giorni dalla scadenza della gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno CINQUE giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. L'Ente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (vedi Allegato "8").

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 23 consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti

operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorzio può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I partecipanti debbono allegare all'istanza di partecipazione la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC. Va effettuato un versamento in relazione al valore dell'appalto ed utilizzando il n. CIG indicato nel Bando: per la presente procedura va effettuato un versamento di € 140,00 (delibera Autorità n. 1197 del 18/12/2019), allegando all'istanza la ricevuta di pagamento, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale nei modi di legge.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico telematico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14/12/2021, esclusivamente mediante piattaforma telematica di e-procurement disponibile all'indirizzo web <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, farà fede il ricevimento dell'offerta telematica.

L'inoltro della documentazione telematica è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove, per disguidi legati al sistema telematico, l'offerta non pervenga nei tempi previsti.

La documentazione telematica dovrà essere suddivisa in 3 (tre) buste digitali relative, rispettivamente a:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si premette che la stazione appaltante, al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara, e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione da parte degli operatori economici, ha predisposto apposita modulistica, il cui utilizzo è consigliato pur senza costituire obbligo.

La busta digitale "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione come di seguito specificato.

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) contenute:

- a. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara e di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016, resa in carta libera sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base degli allegati "1" (per operatore economico), "1a" e "1b" (nel caso di ricorso a progettisti qualificati) e preferibilmente utilizzando gli stampati proposti, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- b. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa in carta libera sottoscritta da ognuno dei soggetti sottoelencati sulla base dell'allegato "2" e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione deve fare riferimento a tutte le sentenze di condanna subite e relative ai reati di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora vengano presentati i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti la dichiarazione di cui all'allegato "2", pena l'esclusione, deve comunque essere prodotta, affinché questa Stazione Appaltante venga anche a conoscenza in seduta di gara di quelle sentenze che beneficiando della "non menzione" non vengono riportate nel casellario giudiziale rilasciato dagli Uffici Giudiziari su richiesta del soggetto privato interessato. Soggetti obbligati alla dichiarazione:

- titolare dell'impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di o rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il o socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta o di altro tipo di società, cooperative o consorzi;
- institore o procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi.

Dovranno compilare tale allegato anche i soggetti indicati come professionisti qualificati qualora l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti i soggetti come sopra obbligati degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche da tutti i soggetti come sopra obbligati dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

2) Attestazione SOA per le categorie e classifiche di cui al precedente art. 8.3:

- il concorrente dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 sulla base dell'allegato "3" e preferibilmente compilando lo stampato proposto unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nel presente disciplinare.

- 3) Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale - per progettisti qualificati nel caso di operatore economico non qualificato SOA per la progettazione:
- Autocertificazione resa nei modi previsti dal DPR n. 445/2000 sulla base degli allegati “1a – 1b” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 8.3 “Requisiti per la progettazione”.
- 4) Ulteriori Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale – per l’esecuzione dei lavori: Autocertificazione resa nei modi previsti dal DPR n. 445/2000 sulla base dell’allegato “4” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
- 5) Cauzione provvisoria a favore del Comune di Castel San Giorgio da costituire con le modalità di cui al precedente art. 9 “Garanzia provvisoria e altre garanzie”;
- 6) Impegno ai sensi dell’art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore del Comune di Castel San Giorgio per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risulti affidatario, ove la cauzione provvisoria venga prestata tramite versamento o in titoli del debito pubblico. Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito l’impegno, pena l’esclusione, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati. Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, contenga già tale impegno. In caso contrario il concorrente dovrà inserire nella busta il documento attestante l’impegno, con firma apposta dal soggetto emittente.
- 7) Cauzione di cui all’art. 183 comma 13 a corredo dell’offerta, resa in misura pari al 2,5 % del valore dell’investimento e pertanto per € 123.744,24 Lo svincolo di tale polizza avviene, per i concorrenti non aggiudicatari, all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.
- 8) Versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’importo di € 140,00 da effettuarsi con le modalità previste dall’ANAC come indicato all’ art. 11 del presente disciplinare di gara.
- 9) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. Il “PASSOE” qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
- 10) Sopralluogo, attestazione dell’avvenuto sopralluogo rilasciata da personale comunale incaricato, effettuato con le modalità ed i termini di cui al precedente Art. 10 “Sopralluogo”. Il concorrente dovrà allegare l’attestazione rilasciata dagli uffici comunali (vedi allegato “8”)
- 11) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare. Tale file, firmato digitalmente dall’operatore economico, dovrà essere caricato all’interno della busta telematica

denominata “documentazione amministrativa”. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma (vedasi modello allegato 7).

- 12) Imposta di bollo – Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). Ai fini dell’assolvimento dell’apposizione del bollo il concorrente dovrà inserire nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa la scansione dell’istanza, con l’apposizione del contrassegno della marca da bollo debitamente annullata. Tale documento dovrà essere conservato per almeno 3 anni.
- 13) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la solvibilità dell’impresa in relazione agli obblighi derivanti la presente procedura. Le dichiarazioni devono essere rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta. Con tale espressione si fa riferimento alle cosiddette “referenze bancarie”, ovvero “lettere di affidabilità”, con le quali gli istituti di credito attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono, altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purché venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio. In caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo.

Eventuale altra documentazione

- 14) In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta tutta la documentazione prescritta dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed elencate nel presente disciplinare all’art. 7.
- 15) Ove la documentazione di gara e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, andrà prodotta procura a comprova dei poteri di firma. Nel caso dell’Istitore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della dichiarazione di cui all’allegato “1”.
- 16) Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:
- copia della scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e qualificata Mandataria, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
- 17) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione di partecipazione al raggruppamento sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate. La dichiarazione deve specificare il tipo di raggruppamento temporaneo prescelto con l’indicazione dell’impresa mandataria e delle mandanti, le singole quote di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le associate conferiranno mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo di imprese.

- 18) Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- a. dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio concorrente alla gara con l'indicazione del tipo di Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
 - b. copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio ed eventuali sue modifiche, con indicazione delle imprese consorziate.

19) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- b. copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5:

- a. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- b. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- c. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- b. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE “B” – OFFERTA TECNICA

La busta digitale “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- **Progetto definitivo dell'intervento**, redatto sulla base del progetto dello studio di fattibilità posto a base di gara, sottoscritto dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, etc., abilitati all'esercizio della professione) che faranno parte della struttura di progettazione esecutiva, redatto in conformità agli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., comprensivo del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del medesimo D.P.R. e dal quale, tra l'altro, dovranno chiaramente desumersi le categorie e classifiche di lavorazioni, nonché le corrispondenti classi di progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali.

Il progetto definitivo dovrà essere completo di tutto quanto previsto dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, ad eccezione, a pena di esclusione, del Cronoprogramma, del Computo metrico estimativo e dell'Elenco prezzi che dovranno essere inseriti nella busta “C-Offerta Economica”.

Il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

- **Bozza di convenzione della concessione** che dovrà attenersi, in termini di contenuto minimo, a quanto previsto dal Codice dei Contratti e contenere gli elementi essenziali del contratto, con particolare riferimento a: modalità e tempi di realizzazione del progetto esecutivo, modalità di esecuzione dei lavori, allocazione dei rischi connessi all'intervento compreso le procedure espropriative, garanzie rilasciate al concedente, cause e modalità di revisione del piano economico finanziario, disciplina delle penali, ipotesi di subentro, cause di risoluzione del contratto.

- **Piano di gestione e di manutenzione.** Dovrà essere prodotta una relazione composta da un massimo di 15 cartelle (facciate formato A4) che descriva nel complesso le modalità di gestione tecnico-organizzativa suddiviso per i singoli servizi relativi alle operazioni cimiteriali e di manutenzione della struttura cimiteriale del controllo e assistenza sulle attrezzature. Non sono ammessi ulteriori allegati alla predetta relazione. Sarà valutata la chiarezza, la coerenza e la puntualità del progetto organizzativo e gestionale nel suo insieme con riferimento a:

- valutazione del programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio (pianificazione degli interventi richiesti, attrezzature e materiale impiegato per l'espletamento del servizio, modalità esecutive ecc.);
- numero e qualificazione professionale degli operatori messi a disposizione per il servizio.

Saranno valutate unicamente le migliorie che comportano effettivi benefici in relazione alla reale efficacia sul servizio. Non saranno considerate come offerte migliorative tutte quelle che rientrano in qualche modo in quanto già previsto dagli elaborati posti a base di gara; ad esempio dovranno essere descritte le eventuali attrezzature e/o supporti aggiuntivi e accessori (scale, cartellonistica, ecc...) che la ditta si impegna a realizzare con propri mezzi, risorse, senza maggiori oneri a carico del Comune e che comportano benefici nella gestione del servizio.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti dovrà essere resa una descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria proposti.

- **Relazione illustrativa di sintesi** sulle modalità di esecuzione e di gestione dell'opera pubblica e di esecuzione dei servizi connessi, con puntuale riferimento agli specifici elementi di valutazione esplicativi dei relativi aspetti qualitativi dell'offerta.

La relazione dovrà essere stilata in carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, massimo 30 fogli A4 (solo fronte). Risultano possibili rimandi a tavole/relazioni del progetto definitivo).

Si precisa che la convenzione potrà essere oggetto di apposita negoziazione prima della stipula del contratto anche sulla base delle offerte migliorative offerte.

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta. Tutti gli elaborati facenti parte dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o dal procuratore (inclusi gli elaborati grafici di qui sopra sottoscritti anche dal/dai progettista/i) con firma digitale. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

NOTA BENE: a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta Tecnica non deve contenere riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell'Offerta Economica, di cui alla Busta "C"

16. CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta digitale "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione:

- **Dichiarazione sostitutiva**, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo TC della concessione, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per la concessione, espresso in numero di anni naturali e consecutivi.
- **Dichiarazione sostitutiva**, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo TL dei lavori, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi.
- **Dichiarazione sostitutiva**, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, con la quale il concorrente attesta la percentuale di ribasso unica (espressa in cifre ed in lettere) sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria e servizi accessori proposti nel piano economico finanziario a base di gara.
- **Dichiarazione sostitutiva**, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, con la quale il concorrente attesta la percentuale di ribasso unica (espressa in cifre ed in lettere) sui prezzi dei manufatti cimiteriali proposti nel piano economico finanziario allegato alla proposta a base di gara.
- **Dichiarazione sostitutiva**, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, a norma dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la quale l'operatore economico indica espressamente i costi interni della sicurezza "cd. Aziendali" riferiti allo specifico appalto.
- **Dichiarazione sostitutiva**, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, a norma dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., con la quale l'operatore economico indica espressamente il "costo della manodopera" riferito allo specifico appalto, e dichiara di aver tenuto conto, nel calcolo dello stesso, degli obblighi posti a capo del datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti, previste dai vigenti contratti nazionali e locali applicabili, inclusi gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.

Le dichiarazioni di offerta devono essere espresse sia in cifre che in lettere e riportare al massimo due cifre decimali.

Nel caso in cui venissero indicati più di due decimali, la Stazione Appaltante procederà automaticamente all'arrotondamento per difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque, ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa tra sei e nove.

Nel caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta indicata in lettere.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

L'offerta economica dovrà essere determinata dal concorrente valutando tutti i costi, a carico del concorrente, da sostenere per: la spesa del personale, spese di ammortamento delle attrezzature, spese per il trasporto e di smaltimento/recupero/riciclaggio, spese di ammortamento e/o nolo delle macchine operatrici, spese di formazione, spese di sicurezza diretta, spese per i prodotti di consumo, spese generali aziendali, spese contrattuali, spese per polizze, spese per uffici, depositi, piattaforme, ecc, margine/utile d'impresa e quant'altro necessario per il regolare svolgimento del servizio come già riportato negli elaborati progettuali.

L'offerta economica dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allegata all'offerta economica dovranno essere presenti altresì i seguenti documenti:

➤ Piano Economico e Finanziario (di seguito, anche PEF) dovrà essere asseverato, a pena di esclusione, da un istituto di credito autorizzato o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Il predetto piano dovrà risultare completo di conto economico, stato patrimoniale, prospetto dei flussi di cassa del progetto per tutta la durata della concessione e documentare i principali indici di redditività (VAN e TIR), nonché risultare completo di foglio relativo alle modalità di calcolo dei ricavi con particolare riguardo alle tariffe applicate ed ai costi di gestione. Dovrà altresì risultare la fonte di finanziamento, con particolare riferimento ai finanziamenti bancari a medio - lungo termine ed essere evidenziato l'importo residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che al termine della concessione dovrà essere pari a zero.

Il PEF sarà costituito dai seguenti quadri:

- Input del modello;
- Schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;
- Inflazione;

- Determinazione del margine operativo lordo;
- Immobilizzazioni;
- Gestione finanziaria;
- Calcolo delle imposte sul reddito;
- Flussi di cassa prospettici;
- Stati patrimoniali previsionali;
- Conti economici prospettici;
- Indicatori di redditività.

➤ Relazione al Piano Economico Finanziario.

Il piano economico finanziario dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa completa e dettagliata del piano economico finanziario e dei suoi diversi quadri nonché:

- le condizioni di accesso al mercato dei capitali e la struttura delle garanzie connesse;
- la giustificazione delle assunzioni e degli inputs assunti a base del piano economico finanziario;
- il term sheet della transazione finanziaria.

Dal piano economico-finanziario dovrà, inoltre, emergere -ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice- il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari.

Il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, a pena l'esclusione dalla gara, dal legale della società o da un procuratore.

In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto, pena l'esclusione dalla gara:

- a) dall'impresa mandataria in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario costituiti;
- b) da tutte le imprese mandanti in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo.

➤ Cronoprogramma delle attività dal quale risulta il tempo, espresso in giorni, entro il quale il concorrente si impegna a realizzare le opere, diviso per fasi, oggetto della procedura di gara.

➤ Computo metrico estimativo redatto in base a quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R.n.207/2010 e s.m.i. relativo al progetto definitivo (da NON inserirsi pertanto, nella sezione offerta tecnica). Il computo metrico estimativo), dovrà altresì riportare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

➤ Elenco prezzi utilizzati per la stesura del computo metrico estimativo (da NON inserirsi pertanto, nella sezione offerta tecnica).

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Nella "Documentazione Economica" non dovranno essere inseriti altri documenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>Offerta tecnica</i>	70
<i>Offerta economica</i>	30
TOTALE	100

Il punteggio riferito all'offerta tecnica attiene agli elementi relativi al profilo tecnico estetico progettuale (max 35 punti) e a quello gestionale (max 35 punti).

Il punteggio riferito all'offerta economica attiene agli elementi relativi al profilo temporale (max 7 punti) e al profilo economico finanziario.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

18.1.1 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

A. PROFILO TECNICO ESTETICO PROGETTUALE: max 35 punti così suddivisi:

- **Qualità estetica, architettonica e funzionale della proposta**
(rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi del progetto preliminare a base di gara, valenza delle migliorie e delle opere aggiuntive rispetto a quelle richieste, valore architettonico, flessibilità delle soluzioni adottate, grado di innovazione e visibilità) 15 punti
- **Inserimento ambientale della proposta progettuale**
(capacità di assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l'intervento, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, alla risoluzione delle interferenze ed alla conciliazione con le infrastrutture 15 punti
- **Integrazione funzionale nel cimitero**
(capacità di instaurare con il cimitero nel suo insieme relazioni che nel possano valorizzare gli aspetti e gli elementi di culto e identitari della comunità e migliorare la fruizione, l'accessibilità, l'immagine ed il decoro) 5 punti

Le offerte che non raggiungeranno un minimo di 18/35 per il profilo "tecnico estetico progettuale" saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione Comunale.

B. PROFILO GESTIONALE: max 35 punti così suddivisi:

- **Contenuto schema di convenzione**
(sono privilegiate le proposte che per completezza e chiarezza risultano più aderenti al dettato dell'art. 115 DPR 207/2010 e che risultano congruenti con quanto previsto nel bando ed in tutti gli altri documenti ed elaborati di gara) 15 punti

- **Piano di gestione e di manutenzione**
(saranno valutati l'efficacia del Piano di Gestione e di Manutenzione, con particolare riferimento al risparmio energetico, alla prevenzione delle anomalie e delle criticità, alla pianificazione ed alla programmazione delle azioni di prevenzione, di tutela e correttive, al sistema previsto per la gestione delle opere, agli aspetti occupazionali ai sistemi innovativi per la gestione dei rapporti con l'utenza, all'adozione di particolari sistemi di informazione e comunicazione con il cittadino, alle modalità di svolgimento dei servizi e di pianificazione delle attività manutentive dei manufatti edilizi e degli impianti, volti a garantire il loro perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione) 20 punti

18.1.2 ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

C. ASPETTI TEMPORALI: max 7 punti, così suddivisi:

- **Durata della concessione**
(Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo TC della concessione, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per la concessione, espresso in numero di anni naturali e consecutivi. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento)..... 5 punti
- **Durata dei lavori**
(Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, contenente l'offerta relativa alla riduzione del tempo TL dei lavori, espressa in cifre ed in lettere, mediante l'indicazione del tempo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento) 2 punti

D. PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO: max 23 punti, così suddivisi:

- **Percentuale di ribasso unica offerta sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria ed accessori** *(Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, la percentuale di ribasso unica -espressa in cifre ed in lettere- sulle tariffe dei servizi di polizia mortuaria e servizi accessori proposti nel piano economico finanziario a base di gara. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento)..... 10 punti*
- **Percentuale di ribasso unica offerta sui prezzi dei manufatti cimiteriali** *(Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, pena l'esclusione, la percentuale di ribasso unica -espressa in cifre ed in lettere- sui prezzi dei manufatti cimiteriali proposti nel piano economico finanziario allegato alla proposta a base di gara. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento)..... 10 punti*
- **Performance del Piano Economico Finanziario** 3 punti
(La valutazione del tasso di rendimento interno -TIR- dell'investimento sarà effettuata con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
 - $TIR < 5\%$ = 3 punti;
 - $5\% \leq TIR < 6\%$ = 2 punti;
 - $6\% \leq TIR < 7\%$ = 1 punto;
 - $TIR \geq 7\%$ = 0 punti;

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato in conformità alle linee guida approvate dall'ANAC con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018 – Linee Guida n. 2, di attuazione del D. lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, con il criterio aggregativo – compensatore, come di seguito indicato

18.2.1. ELEMENTI QUALITATIVI

Per quanto concerne la valutazione degli elementi di natura qualitativa verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = \sum n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

$\sum n$ = sommatoria

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2/2018 (attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario).

I coefficienti V_{ai} saranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa -Offerta Tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, ovvero i singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento/sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2, con la seguente gradualità:

Coefficiente	Giudizio	Motivazione
da 0,81 a 1,00	OTTIMO	La valutazione è enormemente favorevole
da 0,61 a 0,80	DISTINTO	La valutazione è fortemente favorevole
da 0,41 a 0,60	BUONO	La valutazione è abbastanza favorevole
0,21 a 0,40	DISCRETO	La valutazione è mediamente favorevole
0,01 a 0,20	SUFFICIENTE	La valutazione è leggermente favorevole
0,00	INSUFFICIENTE	La valutazione è nulla

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “**riparametrazione**”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare, per ciascuna delle componenti qualitative, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V_{ai} = P_i / P_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun elemento (i);

P_i = media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l'elemento (i);

P_{max} = media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l'elemento (i);

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondato quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.

18.2.2. ELEMENTI QUANTITATIVI

Per quanto concerne la valutazione degli elementi di natura quantitativa (ad eccezione della "Performance del Piano Economico Finanziario" il cui punteggio è attribuito come indicato al punto 18.1.2) il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare secondo la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto *R_a* assume il valore 0, così come il coefficiente *V_{ai}*; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto *V_{ai}* assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avverrà, previa comunicazione mediante notifica sulla piattaforma digitale di e-procurement, presso la sede del Comune di Castel San Giorgio, in Piazza Amabile, 1, e vi potranno partecipare, da remoto, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito della CUC e della Stazione Appaltante.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre a mezzo pubblicazione sui predetti siti.

La Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio telematico delle offerte e la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente la Commissione giudicatrice procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" e "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e le eventuali riparametrazioni.

La Commissione, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, effettuerà la c.d. "**riparametrazione**", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per i criteri, ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui all'art. 19.1 e li comunica al R.U.P. che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica e temporale dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica comunicata ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della CUC e del Comune di Castel San Giorgio, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta temporale e l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai successivi adempimenti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

È facoltà dell'amministrazione procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette alla Centrale Unica di Committenza tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si premette che si potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- Richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

- Richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- Verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017

n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. RICORSI E CONTROVERSIE

Organismo responsabile per le procedure di ricorso: TAR per la Campania, sede di Salerno, L.go San Tommaso d'Aquino, 3 – 84121 Salerno.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: RUP.

Presentazione di ricorso previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, nei termini di legge.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE – SOCIETA' DI PROGETTO

Non sono previste clausole sociali.

L'Aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del "Codice", in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale minimo di detta società di progetto non deve essere inferiore ad 1/20 dell'importo dell'investimento come indicato all'art. 6.2 lettera b).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria 40 subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito della procedura regolamentata nel presente disciplinare avviene nel rispetto della L. 241/90 e s. m. e i., del D.P.R. 184/06, dell'art.53 del D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento dell'ente.

Può essere esercitato in via informale o formale e si realizza attraverso l'esame del documento o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

27.1. MODALITÀ DI ESERCIZIO

La procedura di accesso si attiva contattando il Responsabile Unico del Procedimento ai recapiti riportati in premessa.

La visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le esigenze degli Uffici coinvolti e comunque entro il termine previsto dalla normativa.

La richiesta di accesso deve contenere:

- le generalità dell'istante complete del titolo che giustifichi il potere rappresentativo, o di una copia del mandato o incarico professionale nel caso in cui l'istanza di ostensione sia presentata dal legale dell'interessato;
- l'indicazione dei documenti oggetto di richiesta di accesso ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione;
- il motivo della richiesta;
- la data e la sottoscrizione nei casi di richiesta scritta.

27.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti coloro, compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi, che vi abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Ente in relazione alla procedura in oggetto, in originale o copia, con le esclusioni e i limiti di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.4.

In particolare, sono accessibili:

- gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dai regolamenti o dallo statuto dell'Ente;
- le deliberazioni adottate dagli organi della Stazione Appaltante e della Centrale Unica di Committenza;
- i provvedimenti emessi dai Dirigenti;
- i verbali delle Commissioni di gara, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

27.3. DOCUMENTI NON ACCESSIBILI

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che sono riservati per espressa indicazione dell'articolo 24 della L. 241/90 e s.m. e i., nonché dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare, i documenti di seguito indicati sono esclusi dal diritto di accesso, che verrà comunque garantito quando la relativa conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridici dei richiedenti stessi, con esclusione, in ogni caso, dei dati sensibili:

- informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- gli elaborati progettuali e in generale le informazioni e i documenti che riguardano i metodi di produzione o le strategie aziendali delle imprese nonché i documenti e i libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati; • pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- relazioni riservate degli organi tecnici sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

- gli atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la Direzione Stazione Unica Appaltante si trova per varie ragioni a detenere stabilmente.

In ogni caso i documenti non saranno sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento, di cui al successivo art. 26.4.

27.4. DIFFERIMENTO DEL DIRITTO D'ACCESSO

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti di cui sopra, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Il diritto di accesso è altresì differito allorquando:

- sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento di aggiudicazione;
- sia necessario per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione Centrale Unica di Committenza, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

27.5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CIRCA LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 53, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione di cui all'art. 76 è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. L'accesso potrà avvenire, anche mediante mera richiesta verbale e consegna diretta delle copie - previo appuntamento da concordare con il R.U.P. - **presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza, fino alla proposta di aggiudicazione, o presso gli uffici del R.U.P. successivamente alla predetta aggiudicazione in forma completa.**

28. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare si farà riferimento alle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che contiene anche le clausole essenziali del contratto da stipularsi con l'impresa che risulterà aggiudicataria dei presenti lavori. In caso di discordanza tra quanto stabilito nel Capitolato speciale e nel bando di gara, prevale quanto scritto in quest'ultimo.

Si ribadisce che tutte le autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, possono essere accorpate in un unico documento (il modello di istanza pubblicato è già predisposto in tal senso), comprensivo anche della domanda di partecipazione, digitalmente sottoscritto, (non è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori).

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione – saranno inoltrate alle imprese – all'indirizzo di **posta elettronica certificata** indicato.

A tal fine, ciascuna impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapiti.

In caso di ATI, le comunicazioni saranno **effettuate** soltanto all'impresa capogruppo.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno **effettuate** soltanto al consorzio.

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Ente; dal momento della comunicazione 42 decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

L'esito della gara viene pubblicato con le medesime modalità stabilite per la pubblicazione del bando di gara, è inoltre reperibile sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giorgio.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori le spese di contratto, quelli di pubblicità e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese quelle tributarie.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempre che il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente.

Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note.

Il R.U.P.
Geom. Mario Zappullo